DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 21/2004.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 16 aprile 2004;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 luglio 1999, n. 296, istitutivo dell'Ente e il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 2003, n. 138, che detta disposizioni di riordino del medesimo e la conseguente determinazione n. 77/03 di questa Sezione;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 2002, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte dei conti in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Vittorio Lomazzi e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (I.N.A.F.) per l'esercizio 2002;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2002 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (I.N.A.F.), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE — *Vittorio Lomazzi*

PRESIDENTE — *Luigi Schiavello*

Depositata in Segreteria il 26 aprile 2004.

IL DIRIGENTE SUPERIORE

(Dr. Cataldo Potenzi)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA PER L'ESERCIZIO 2002

S O M M A R I O

1. Premessa *Pag.* 13

2. Le funzioni, la struttura e l'apparato organizzativo . » 13

3. L'attività istituzionale » 21

4. L'attività di ricerca e la sua programmazione » 22

5. L'attività in materia di formazione » 31

6. Il personale » 32

7. I bilanci preventivi e consuntivi » 36

8. I risultati della gestione finanziaria » 39

9. Considerazioni conclusive » 45

1. Premessa.

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), relativa all' esercizio 2002 (primo anno di operatività dell'Ente), ai sensi dell'art. 10, terzo comma, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 296, secondo il quale la Corte dei conti esercita il controllo "unicamente sui conti consuntivi dell'Ente, al fine di riferire annualmente al Parlamento, con esclusione del controllo amministrativo di regolarità contabile e sui singoli atti di gestione". La sottoposizione al controllo della Corte è stata confermata dall'art. 21, secondo comma, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138, che ha dettato norme in materia di riordino dell'INAF, con riferimento all'art. 3, comma 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, quindi, ha ripristinato integralmente la legge 21 marzo 1958, n. 259 (cfr. Determinazione n. 77/2003). Sono anche riportati accenni agli accadimenti salienti nel periodo successivo fino all'attualità.

2. Le funzioni, la struttura e l'apparato organizzativo.

L'Istituto nazionale di astrofisica è stato istituito con il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 296, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 26 agosto 1999, n. 200. L'art. 13 disciplina le modalità e i tempi dell'effettivo inizio dell'attività dell'Istituto nei seguenti termini:

- il Presidente e il Consiglio direttivo sono nominati entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto; l'Istituto è costituito dalla data di insediamento del Consiglio direttivo;
- il Consiglio direttivo, entro sei mesi dalla data di insediamento, predispone e delibera gli schemi dei regolamenti di organizzazione e funzionamento degli organi e delle strutture, nonché di amministrazione, contabilità e finanza da sottoporre all'approvazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e comunque predispone quanto necessario per l'avvio dell'attività dell'Istituto;
- dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore dei suddetti regolamenti, gli osservatori astronomici e astrofisici perdono la personalità giuridica e si trasformano nella rete scientifica dell'Istituto, il quale subentra nei rapporti attivi e passivi degli stessi.

Per quanto concerne il quadro normativo che regola l'Ente, giova ormai fare riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138, che detta la disciplina di riordino dell'I.N.A.F. e ne definisce le finalità, le attività, gli organi, i principi e i criteri di organizzazione e di funzionamento, al fine di promuovere e di collegare

realtà operative di eccellenza, di evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi, di assicurare il massimo livello di flessibilità, di autonomia e di efficienza, nonché una più agevole stipula di intese, accordi di programma e consorzi. Infatti, l'art. 22, ultimo comma di tale decreto abroga per intero il decreto n. 296/1999, ad eccezione del quarto comma dell'art. 11 relativo all'inquadramento e al reclutamento del personale di ricerca. La nuova normativa determina le condizioni organizzative per:

- ottimizzare l'allocazione delle risorse e determinare economie di risultato e di scopo;
- semplificare i meccanismi di programmazione delle attività di ricerca ed amministrative;
- promuovere le attività e le collaborazioni di ricerca internazionali;
- promuovere la valorizzazione dell'attività di ricerca;
- potenziare l'integrazione con le reti della ricerca universitaria e imprenditoriale;
- delineare un equilibrato rapporto tra funzioni di indirizzo programmatico e di valutazione e funzioni di pianificazione e di conduzione operativa delle attività di ricerca;
- valutare i risultati della ricerca.

Pertanto, l'Istituto, ente pubblico nazionale, ha il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca scientifica e tecnologica nei campi dell'astronomia, della radioastronomia, dell'astrofisica spaziale e della fisica cosmica perseguendo obiettivi di eccellenza a livello internazionale. A tale scopo confluiscono nell'I.N.A.F. i seguenti istituti del Consiglio nazionale delle ricerche: l'Istituto di radioastronomia, l'Istituto di astrofisica spaziale e l'Istituto di fisica dello spazio interplanetario.

L'I.N.A.F., ai sensi dell'art. 2, secondo comma, "ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale e contabile, e si dota di un ordinamento autonomo in conformità al presente decreto, alla legge n. 168 del 1989, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile".

L'Istituto è soggetto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; è soggetto al controllo previsto dall'art. 3, comma 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e, quindi, dalla legge n. 259/1958 da parte della Corte dei conti e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato[1]. Sono sottoposte all'approvazione dell'Autorità di vigilanza le delibere relative: a) al piano triennale di attività e ai suoi

aggiornamenti annuali; b) alla partecipazione o costituzione di consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri; c) ai regolamenti di organizzazione e funzionamento, di contabilità e finanza e del personale.

Per le delibere di cui alla lettera a) e b), se con apporto al capitale sociale superiore a € 500.000 o con quota pari o superiore al 50%, sono richiesti anche i pareri del Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente è previsto il parere del Ministro per la funzione pubblica, per quanto di competenza, sul piano triennale e sul regolamento del personale. Qualora dette approvazioni non intervenissero entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle delibere da parte dell'Autorità vigilante, le medesime diverranno esecutive.

In proposito, si rileva la mancata previsione, in relazione al regolamento di contabilità e finanza, di apposito parere da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, titolare di una specifica competenza in materia di contabilità pubblica al fine di armonizzare le normative secondarie del settore.

L'art. 16 del decreto di riordino espone le fonti di entrata dell'Istituto che risultano essere così costituite: dal contributo a carico del fondo ordinario per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca; dai contributi per singoli progetti o interventi a carico dei fondi previsti dal programma nazionale della ricerca; dalle assegnazioni e dai contributi da parte di pubbliche amministrazioni centrali e locali per l'esecuzione di particolari progetti e accordi di programma; dai contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti; dai contratti stipulati con istituzioni private e dalla vendita e/o fornitura di servizi e/o *royalties* provenienti da brevetti o cessione di *know-how* e da ogni altra eventuale entrata.

Sono organi dell'I.N.A.F. il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Consiglio scientifico e il Collegio dei revisori dei conti[2].

Il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Ente ed è responsabile delle relazioni istituzionali, è titolare delle seguenti funzioni: convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Consiglio scientifico stabilendone l'ordine del giorno; vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle attività dell'Ente; attribuisce gli incarichi al Direttore amministrativo e ai Direttori di Dipartimento, degli Osservatori e

[1] Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2001, l'Avvocatura generale dello Stato è stata autorizzata ad assumere la rappresentanza e difesa dell'Istituto nei giudizi attivi e passivi davanti alle Autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.

[2] Nel precedente decreto n. 296/1999, l'organo di amministrazione assumeva la denominazione di Consiglio direttivo e l'organo consultivo quello di Comitato di consulenza scientifica.

degli Istituti, previamente deliberati dal Consiglio di amministrazione; adotta provvedimenti di urgenza di competenza del Consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del Consiglio stesso.

Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso, su proposta del Ministro vigilante, sentite le Commissioni parlamentari competenti, e scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e manageriale con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con pluriennale esperienza nella gestione di enti e organismi sia pubblici sia privati. Dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. In caso di assenza o impedimento è sostituito da un Vice presidente nominato dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti.

Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da quattro componenti in possesso di elevata professionalità e qualificazione scientifica ed è nominato con decreto del Ministro vigilante; dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta[3].

Il Consiglio, su proposta del Presidente, delibera tra l'altro sui seguenti principali argomenti: il Piano triennale di attività e i relativi aggiornamenti; il bilancio preventivo e consuntivo e le relative relazioni di accompagnamento; le linee guida per l'elaborazione del Piano triennale; i regolamenti dell'Ente; le nomine del Vice presidente, dei componenti del Consiglio scientifico, dei Direttori di Dipartimento, di Osservatorio, di Istituto, dei componenti del Comitato di valutazione e del Direttore amministrativo.

Il Consiglio scientifico è composto, oltre che dal Presidente che lo presiede, da dodici componenti scienziati italiani e stranieri di fama internazionale nei settori di competenza dell'Ente, di cui quattro designati dal Presidente, quattro designati dal Consiglio di amministrazione sulla base di terne proposte dai Direttori di Osservatorio e di Istituto e quattro eletti dagli astronomi, dai ricercatori e dai tecnologi dell'Ente secondo modalità definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento[4]. I componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Il Consiglio ha compiti consultivi nei confronti dell'Organo di amministrazione con riguardo all'attività complessiva di ricerca e quindi: si pronuncia sulle proposte di Piano triennale e

[3] Ai sensi dell'art. 4, terzo comma del decreto legislativo n. 296/1999, il Consiglio direttivo era composto dal Presidente e dai sei membri di cui due eletti tra gli astronomi e ricercatori in servizio negli Osservatori astronomici e astrofisici, due eletti tra i professori e ricercatori universitari e due nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

[4] Ai sensi dell'art. 4, settimo comma del decreto legislativo n. 296/1999, il Consiglio di consulenza scientifica era nominato dal Presidente su conforme parere del Consiglio direttivo; il numero dei suoi membri, non superiori a nove, la composizione e l'attività sarebbero stati definiti dal regolamento di organizzazione e funzionamento.